

Martedì, 23 Settembre 2014| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia  
Benvenuto briguglio→[Control panel](#)| [Esci](#)



**SMS a 6 cent verso tutti**

- » Invia SMS da PC e cellulare
- » SMS GRATIS per provare
- » Attivazione Gratuita e senza impegno

**PROVA GRATIS**

# I M M I G R A

- [Home](#)
- [Contatti](#)
- [Redazione](#)
- [Disclaimer](#)
- [Privacy](#)
- [RSS](#)
- [Newsletter](#)
- [Sostieni](#)
- [Registrati](#)

- [Archivio](#)
- [Legislazione](#)
- [Circolari](#)
- [Sentenze](#)
- [Libri](#)
- [Domande](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Servizi Demografici](#)
- [Servizio Visti](#)

## Sentenza n. 4607 del 10 settembre 2014 Consiglio di Stato

Emersione da lavoro irregolare

**Like** Stefania Ippolito,  
Immigrazione Biz and 2,139

Assicurazioni Linear

adv.linear.it

Calcola il tuo Preventivo Gratuito. Assicurati on line con Linear!



# Un Anno in Inghilterra



ef-italia.it

Vivi all'estero, Impara l'Inglese  
e Studia Materie di tuo  
interesse



## **REPUBBLICA ITALIANA**

### **IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

#### **Il Consiglio di Stato**

#### **in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

#### **SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 3093 del 2014, proposto da: Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Macerata, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

\*\*\*\*\*, non costituitosi in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. MARCHE - ANCONA: SEZIONE I n. 00038/2014, resa tra le parti, concernente silenzio serbato dall'amministrazione circa emersione da lavoro irregolare;

Visti il ricorso in appello dell'Amministrazione e i relativi allegati;

Visto che la parte appellata non si è costituita.

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2014 il Cons. Alessandro Palanza e udita per l'Amministrazione appellante l'avvocato dello Stato Saulino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### **FATTO e DIRITTO**

1. - Il Ministero dell'Interno ha impugnato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, n. 00038/2014 che ha accolto il ricorso proposto da \*\*\*\*\*, cittadino bangladese, per l'annullamento del silenzio-rifiuto a seguito dell'istanza di emersione ex art. 5 del. n.109 del 16 luglio 2012 rivolta all'U.T.G. - Prefettura di Macerata. Il ricorrente in primo grado aveva impugnato il silenzio

della PA ritenendo decorso il termine per la conclusione del procedimento individuato, in assenza di una disposizione specifica, nel termine previsto per il procedimento di rilascio del permesso dal T.U. n. 286/1998 ovvero quello generale di cui all'art. 2 della legge n. 241/1990.

2. - La sentenza accoglie il ricorso sulla base di una precedente conforme decisione dello stesso Tribunale (TAR Marche, 19.6.2013 n. 464), affermando:

“- per quanto concerne il termine massimo di conclusione del procedimento di emersione del rapporto irregolare (diverso e antecedente rispetto alla procedura di rilascio del permesso di soggiorno che riguarda solo i lavoratori extracomunitari), lo stesso va individuato, in assenza di autonome determinazioni dell'amministrazione competente, in quello generale di cui all'art. 2 comma 2 della Legge n. 241/1990, ovvero 30 giorni (cfr. TAR Marche, n. 464/2013 cit. TAR Lazio, Latina, 24.12.2012 n. 1018).

-in ogni caso, la convocazione disposta dall'amministrazione per il 14.11.2013 appare tardiva e non soddisfacente della richiesta di parte ricorrente di un ordine alla Prefettura di Macerata di concludere il procedimento, per il quale i termini sono scaduti da tempo. “.

3. - L'Amministrazione appellante contesta la sentenza negando la possibilità di mutuare i termini di una procedura straordinaria come quella di emersione dalle procedure ordinarie per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. L'applicazione del termine generale previsto dall'art. 2 della legge n. 241/1990 è poi esclusa per i procedimenti in materia di immigrazione dallo stesso art. 2. Lo stesso DPCM n. 214/2012, che regola i termini dei procedimenti amministrativi di durata non superiore a novanta giorni, di competenza del Ministero dell'interno non considera tra questi la procedura di emersione.

4. - La parte appellata non si è costituita nel giudizio di appello.

5. - La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 6 giugno 2014.

6. - L'appello dell'Amministrazione è fondato.

6.1. - E' determinante per decidere in senso opposto alla sentenza impugnata proprio la disciplina dei termini dei procedimenti amministrativi prevista dall'art. 2 della legge 241/1990 dalla medesima sentenza richiamata.

6.2. - Va infatti considerata la intera sequenza di norme consecutivamente previste dai commi 2,3,4 del citato art. 2:

“ 2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del

procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.”

6.3. – Considerata la sequenza delle norme, è del tutto evidente che la esclusione della materia dell'immigrazione di cui all'ultimo periodo del sopra riportato comma 4 riguarda l'intero sistema dei termini per il procedimento amministrativo prevista dai tre commi e a maggior ragione il termine più breve previsto dal comma 2. Lo dimostra anche il fatto che la disciplina attuativa del sopra riportato comma 3 per il Ministero dell'Interno adottata con il DPCM n. 214/2012, che regola i termini dei procedimenti amministrativi di durata non superiore a novanta giorni, di competenza del Ministero dell'interno, non considera tra questi la procedura di emersione.

6.4. – Anche il termine di 20 giorni previsto dall'art. 5, comma 9, del D.Lgs. n. 286/1998 per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno non può applicarsi e comunque non è perentorio, come dimostrano le disposizioni dell'articolo 9 bis del medesimo decreto che disciplinano la situazione dello straniero conseguente al superamento del termine stesso prevedendo la possibilità di svolgimento o di continuazione del lavoro a determinate condizioni.

6.5. – Di conseguenza, risultano del tutto condivisibili le considerazioni svolte dalla difesa erariale in ordine alla non estensibilità dei termini delle procedure ordinarie alla procedura di emersione e quelle relative alla espressa esclusione della materia dell'immigrazione dalla disciplina generale dei termini del procedimento amministrativo di cui all'art. 2 della legge n. 241/1990.

6.6. – Oltre alle deduzioni direttamente conseguenti dall'esame della normativa, può aggiungersi che la ragionevolezza della assenza di termini per la conclusione del procedimento di emersione è confermata sul piano sostanziale dal fatto che, nell'ambito dei procedimenti relativi all'immigrazione - per loro natura assai complessi e difficoltosi sul piano amministrativo - la procedura per la emersione ha natura eccezionale e del tutto straordinaria e per di più coinvolge soggetti eterogenei tra loro, sia per gli interessi di cui sono portatori sia per i plurimi requisiti da verificare per ciascuno di essi.

7. – In base alle considerazioni che precedono l'appello dell'Amministrazione deve essere accolto e il ricorso in primo grado dichiarato infondato, in quanto la procedura di impugnazione del silenzio della PA non può applicarsi al caso di specie.

8. – In relazione all'alternativo andamento del giudizio le spese per entrambi i gradi possono essere compensate.

### **P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, **accoglie** l'appello e, per l'effetto, dichiara infondato il ricorso in primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/09/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Mercoledì, 10 Settembre 2014

## Corso di Inglese Parlato



[englishtown.it/Offerta\\_1\\_Euro](http://englishtown.it/Offerta_1_Euro)

30 Classi di Conversazione Inglese,  
Ultimi Giorni a 1€- Iscriviti Ora!



News



### **[Senato. Trattenimento nei Cie ridotto a 90 giorni](#)**

Per lo straniero irregolare in attesa di espulsione la legge attuale prevede il trattenimento presso il Centro di ...

[Leggi tutto »](#)

### **[Nuove linee guida dei tirocini formativi per gli stranieri residenti all'estero](#)**

Con l'articolo 27 comma 1 paragrafo f) del Testo unico sull'immigrazione vengono stabiliti gli ingressi per lavoro in ...

[Leggi tutto »](#)

### **[Istituito l'Osservatorio per l'integrazione degli alunni stranieri](#)**

Con l'emanazione del decreto del 5 settembre 2014 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nasce ...

[Leggi tutto »](#)

### **Condizioni di ammissione nell'UE di cittadini di paesi terzi per motivi di studio**

La direttiva 2004/114/CE del Consiglio del 13 dicembre 2004, prevede che i cittadini di paesi terzi che chiedano di ...

[Leggi tutto »](#)

### **Interventi a favore degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione europea**

Con decreto dell'1 agosto 2014 il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato la lista aggiornata dei Paesi in via di ...

[Leggi tutto »](#)

### **Troppi gli stranieri nel campionato di calcio Serie A**

Che siano troppi gli stranieri che giocano nella nostra massima serie di calcio ormai è un dato di fatto. Infatti, la ...

[Leggi tutto »](#)



# Carta Credito Prepagata

[viabuy.com/carta-...](http://viabuy.com/carta-...)

Nessuna  
Richiesta Di  
Busta Paga.  
Ordina Ora La  
Tua Carta  
Gratuita!





Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)



## Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2014 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0.1 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) |

[Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) |

[APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891